


Posizione: - / SETTORE DIREZIONE GENERALE

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/2**  
 Oggetto: **SENTENZA TRIBUNALE DI PORDENONE - GIUDICE DEL LAVORO - N. 06/2011  
 CAUSA DIPENDENTE L.P./COMUNE DI PORDENONE. RICONOSCIMENTO  
 DEBITO FUORI BILANCIO.**  
 Ufficio proponente: **SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE PORDENONE-ROVEREDO IN  
 PIANO**  
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 11/11/2011**  
 Firmatario: **GINI PAOLO**  
 Esito: **POSITIVO**  
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 11/11/2011**  
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**  
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
<a href="#">TESTOCON.rtf</a>	firmato	11/11/2011 16:54:26	BORTOLUSSI MICHELE	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">COPERTINAPROPOSTE.rtf</a>		10/11/2011 15:10:31	MELLINA BARES STEFANIA	<input type="checkbox"/>	

SENTENZA TRIBUNALE DI PORDENONE - GIUDICE DEL LAVORO - N. 06/2011 CAUSA  
DIPENDENTE L.P./COMUNE DI PORDENONE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI  
BILANCIO.

L'Assessore agli Affari Generali ed Istituzionali, Affari Legali, Appalti e contratti, Semplificazione amministrativa, Personale e Provveditorato, sig. Bruno Zille, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro - con sentenza n. 06/2011, depositata in data 24 gennaio 2011 provvisoriamente esecutiva, relativa alla causa L.P./Comune di Pordenone R.G. 543/2009 per il riconoscimento della posizione economica D4 e pagamento differenze retributive, ha così stabilito:

**“ 1) Accerta e dichiara il diritto dell'attrice L.P., sin dalla data di assunzione presso il Comune di Pordenone, all'inquadramento nella categoria D profilo professionale di farmacista con la posizione economica D4 prevista dal C.C.R.L. Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia del 26/11/2004 ed alla conseguente retribuzione ed indennità e successivi aumenti.**

**2) Condanna per l'effetto il convenuto Ente pubblico, in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente L.P. tutte le differenze retributive maturate – da quantificarsi in via separata nel contraddittorio delle parti – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.**

**3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio”**

- il legale della sig.a L.P., avv. Roberto Valdi, in data 5 ottobre 2011 ha comunicato a questo Comune che nel caso di mancata esecuzione della sentenza n. 6/2011 del Tribunale di Pordenone si vedeva costretto a proseguire nell'azione;
- l'Ente deve dare esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Pordenone per non subire l'esecuzione forzata e non incorrere in ulteriore aggravio di spese, fatta salva la ripetizione di quanto corrisposto in caso di esito positivo dell'appello già instaurato dall'Amministrazione avanti la Corte di Appello di Trieste;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che:

- la spesa da corrispondere in esecuzione della citata sentenza ammonta a € 16.830,00.= a titolo di differenza retributiva spettante comprensiva di voci accessorie, a cui si aggiungono € 4.644,00.= per oneri riflessi, € 1.431,00.= per IRAP, nonché € 1.027,00.= a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- la spesa complessiva di € 23.932,00.= risulta già prevista a bilancio;
- il Comune di Pordenone non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e che il ricorso in appello alla sentenza stessa è già stato notificato dall'Amministrazione in data 23 maggio 2011;
- la liquidazione delle somme dovute verrà disposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di appello;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1<sup>a</sup> "Bilancio e Programmazione";

Tutto ciò premesso

## IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo completamento di tutti i necessari provvedimenti;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

## DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 06/2011, provvisoriamente esecutiva, nella causa denominata L.P./COMUNE DI PORDENONE – R.G. 543/2009;
2. di precisare che la spesa complessiva di € 23.932,00.= risulta già prevista a bilancio;
3. di precisare che il Comune di Pordenone non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e che il ricorso in appello contro la sentenza stessa è già stato notificato dall'Amministrazione in data 23 maggio 2011;
4. di precisare, altresì, che con successivi provvedimenti del Dirigente competente verrà disposta la liquidazione delle somme dovute;
5. di precisare infine che la liquidazione delle somme dovute verrà disposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di appello;
6. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.